

Attualità

Sostitutiva Tfr: in arrivo il saldo. Ultima chance il 18 febbraio

15 Febbraio 2019

Cerchietto rosso sulla data nell'agenda dei datori di lavoro che lo scorso 17 dicembre hanno già avuto a che fare con l'acconto dell'imposta e ora devono portare a termine il loro compito

Image not found or type unknown **Thumbnail** Si avvicina la data per il pagamento dell'imposta sostitutiva, applicata nella misura del 17%, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate dai dipendenti nello scorso anno.

Cerchietto rosso sulla data del 18 febbraio (la scadenza naturale è il 16, che quest'anno cade di sabato e, di conseguenza, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo) nell'agenda dei datori di lavoro che lo scorso 17 dicembre hanno già avuto a che fare con l'acconto dell'imposta e ora devono portare a termine il loro compito versando il saldo.

Il pagamento, frutto di un semplice calcolo, va effettuato con il modello F24 con modalità telematiche - direttamente o tramite intermediario abilitato - indicando il codice tributo "**1713**".

La rivalutazione del fondo

Innanzitutto occorre ricordare che il Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell'anno stesso) deve essere incrementato di una quota capitale e di una finanziaria così come previsto dall'**articolo 2120** del codice civile.

La quota finanziaria va calcolata applicando al fondo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente un coefficiente composto da un tasso fisso dell'1,5% e da uno variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

È su questa quota di incremento che è, appunto, dovuta un'imposta sostitutiva pari al 17% da versare, da parte di sostituti di imposta, datori di lavoro o enti pensionistici in due *tranche*: la

prima, del 90%, è già stata pagata in acconto entro il 17 dicembre; il restante 10% va versato, a saldo, entro il lunedì 18 febbraio.

Il versamento è dovuto solo nel caso in cui il Tfr sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se il trattamento di fine rapporto è destinato al Fondo tesoreria dell'Inps. In questo caso, la base di calcolo dell'imposta sostitutiva resta la stessa: la rivalutazione, infatti, deve essere calcolata sia sul fondo Tfr accantonato in azienda sia su quello versato al Fondo tesoreria dell'Inps.

Nessuna imposta sostitutiva, invece, se il dipendente ha aderito a una forma pensionistica complementare poiché il lavoratore risulta privo del Tfr, che viene interamente destinato al fondo pensione.

Ricordiamo, inoltre, che:

- sono esclusi coloro che hanno alle dipendenze colf, badanti, *baby sitter*, che pagheranno l'imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui percepiscono il Tfr, indicando il codice tributo "1714" nel modello F24
- l'appuntamento non riguarda le aziende costituite nel 2018 (prive di accantonamenti su cui calcolare l'imposta)
- le aziende, costituite nel 2017, che hanno deciso di saltare l'acconto ora devono pagare tutto a saldo, mentre quelle che hanno versato l'acconto in via previsionale, tenendo conto del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno in corso, dovranno procedere al versamento del saldo.

Calcolo e pagamento

Il calcolo della seconda parte è molto facile: infatti, basta applicare l'aliquota della sostitutiva (il 17%) sulla rivalutazione 2018 e sottrarre, dall'importo ottenuto, quanto già versato a titolo d'acconto.

L'imposta sostitutiva si paga, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante il modello F24 con modalità telematiche, indicando nella sezione "Erario" del modello di pagamento il codice tributo "**1713**", in corrispondenza degli "importi a debito versati".

Si può compensare il debito fiscale con eventuali crediti maturati e si può anche usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3, comma 213, legge 662/1996).

Quest'ultimo credito può essere utilizzato fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta e l'importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di

compensazione.

di

Lilia Chini

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/sostitutiva-tfr-arrivo-saldo-ultima-chance-18-febbraio>